

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937

E-mail: info@comune.marzio.va.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 50 del 28.12.2018

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SIMBOLICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI : 'PRO LOCO MARZIO', 'CORPO MUSICALE DI MARZIO' E 'CORO PIAMBELLO'

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore **16.40**, nella sala delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali la Giunta Comunale, composta dai Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
MORANDI GIULIO	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 3 (TRE)

Totale assenti 0 (ZERO)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SIMBOLICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI : 'PRO LOCO MARZIO', 'CORPO MUSICALE DI MARZIO' E 'CORO PIAMBELLO'

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;

PREMESSO che è interesse del Comune di Marzio (VA) promuovere e supportare l’attività delle associazioni locali, facendo in modo che le stesse possano assicurare delle funzioni riconducibili alle attribuzioni spettanti all’Ente stesso;

RICHIAMATI

- l’art. 3, commi 2 e 5 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ai sensi del quale *“2. Il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*

5. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;

- l’art. 7, comma 1, secondo periodo della Legge n. 131/2003, recante *“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, a mente del quale gli Enti locali, le Regioni e lo Stato nell’esercizio delle attività di interesse generale, devono usufruire favorendola, dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati;

VISTO l’art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale *“Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

Il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito a livello costituzionale dal citato art. 118, comma 4 della Carta Fondamentale, consente a tutti gli Enti territoriali di avvalersi, nell’esercizio delle loro funzioni, della collaborazione di soggetti privati (singoli o associati) giovandosi in questo modo della loro possibilità di agire con maggiore duttilità rispetto agli apparati amministrativi degli stessi Enti;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 1354/2002 secondo il quale *“Lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale”*;

CONSTATATO che nel Comune di Marzio (VA), da diversi anni operano:

- l’Associazione “PRO LOCO – MARZIO”, con sede a Marzio (VA), in Piazza Berini;
- l’Associazione “CORPO MUSICALE di MARZIO”, con sede a Marzio (VA) in via Menefoglio n. 3;
- l’Associazione Culturale “CORO PIAMBELLO” con sede a Brusimpiano (VA) in via Repubblica n. 7;

PREMESSO che le tre associazioni, sopra citate, non hanno scopo di lucro. In particolare, l'Associazione "PRO LOCO – MARZIO" si propone di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio e della comunità di Marzio, onde promuoverne la crescita sociale nonché realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico rivolte alle famiglie, ai bambini e agli anziani.

° l'Associazione "CORPO MUSICALE di MARZIO" si propone di promuovere e diffondere la cultura musicale mediante l'associazionismo;

° l'Associazione Culturale "CORO PIAMBELLO" si propone di eseguire canti di montagna, finendo per valorizzare e rendere vive le tradizioni locali;

PRESO ATTO che la non imprenditorialità dell'attività svolta dalle associazioni che operano sul territorio del Comune di Marzio (VA) - e che il Comune intende sostenere per l'attività svolta a beneficio della cittadinanza - è confermata dalle disposizioni statutarie di ciascuna di esse, che inglobano al proprio interno uno spiccato carattere sociale desumibile tra quelli che il combinato disposto degli artt. 3, comma 2 e 13, comma 1 del citato D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attribuisce al Comune;

RITENUTO di concedere un contributo puramente simbolico all'Associazione "PRO LOCO MARZIO", all'Associazione "CORPO MUSICALE DI MARZIO" e all'Associazione Culturale "CORO PIAMBELLO";

PREMESSO che il contributo deve intendersi come una partecipazione dell'Ente alle spese sostenute da un'associazione per la realizzazione di un'attività ritenuta dall'Amministrazione Comunale particolarmente meritoria di apprezzamento;

CONSTATATO che i contributi che l'Amministrazione Comunale intende concedere, data l'esiguità del loro importo, sono destinate a copertura solo parziale delle spese di organizzazione e realizzazione delle manifestazioni ed iniziative poste in essere dalle sopra descritte Associazioni;

CONSTATATO che la natura non imprenditoriale delle Associazioni "PRO LOCO – MARZIO", "CORPO MUSICALE di MARZIO" e "CORO PIAMBELLO" porta ad escludere che contribuzioni economiche che questo Comune intende assegnare loro:

- rientrino nella fattispecie degli aiuti di Stato di cui agli artt. 42, 93, 106, 107, 108 e 109 del Trattato CE;

- possano ricadere nel divieto di sponsorizzazioni passive, posto alle pubbliche amministrazioni dall'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010;

RICHIAMATO il Parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 1075/2010 con il quale il giudice giuscontabile, dopo aver chiarito che "La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuovere l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.", conclude nel senso che "l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse, è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nella competenza dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di

erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione”;

CONSIDERATO che in forza del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, le attività/iniziativa svolte dalle 3 (tre) associazioni, destinatarie di un contributo – sia pure di ridotto importo - sono tutte riconducibili ai compiti del Comune, nell'interesse della collettività amministrata;

RICHIAMATO il parere del Consiglio di Stato n. 1440/2003 secondo il quale il principio di sussidiarietà orizzontale va riferito *“ai fenomeni tipici della cittadinanza societaria, laddove si evidenziano attività di interesse generale a cura di soggetti, utenti e agenti al medesimo tempo, operanti nella propria comunità di base”*.

RICHIAMATO il Parere n. 503 del 20/11/2012 della Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il quale viene ribadito che *“il principio di sussidiarietà orizzontale va letto ed applicato in coerenza con l'ordinamento giuridico costituzionale inteso nella sua complessità.*

Ciò comporta che esso «non può essere disgiunto dagli altri principi costituzionali che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione, vale a dire il principio di legalità, imparzialità e buon andamento» (così, T.A.R. Umbria, sentenza 17 dicembre 2003, n. 987).

Nonostante il principio di sussidiarietà orizzontale abbia come ambito privilegiato di applicazione il c.d. terzo settore (cioè quel novero di servizi resi in modalità no-profit da operatori che si pongono nell'area intermedia tra pubblica amministrazione e mercato) nella misura in cui abbia ad oggetto attività economiche, deve coordinarsi e saldarsi con i principi di libera iniziativa (art. 41 Cost.) e con il principio di concorrenza (art. 117, comma 2, Cost.. (Cfr., in questo senso, Consiglio Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4080, nonché le numerose segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza, tra cui, ex multis AS 375 in B.U. n. 50 del 2 gennaio 2007)”;

VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come recentemente modificato dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 2, commi 1 e 2 dello Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell'11 ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di legge ai sensi del quale *“Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.*

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione”;

VISTO il vigente Regolamento Comunale che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 26/09/2013;

RITENUTO di concedere:

- un contributo di importo pari ad € 250,00 (Euro duecentocinquanta virgola zero zero) a favore dell'Associazione “PRO LOCO – MARZIO”;
- un contributo di importo pari ad € 200,00 (Euro duecento virgola zero zero) a favore dell'Associazione CORPO MUSICALE di MARZIO”;
- un contributo di importo pari ad € 200,00 (Euro duecento virgola zero zero) a favore dell'Associazione e “CORO PIAMBELLO”;

DATO ATTO che l'erogazione di ciascuno dei contributi, sopra citati, verrà eseguita in un'unica soluzione dall'Amministrazione Comunale direttamente alle Associazioni "PRO LOCO – MARZIO", "CORPO MUSICALE di MARZIO" e "CORO PIAMBELLO", salve le disponibilità di cassa;

CONSTATATO che la spesa complessiva che il Comune di Marzio sosterrà - pari ad € 650,00 (Euro seicentocinquanta virgola zero zero) – trova la propria copertura per € 250,00 (Euro duecentocinquanta virgola zero zero) all'Intervento 10720501, per € 200,00 (Euro duecento virgola zero zero) all'Intervento 10520501 e per € 200,00 (Euro duecento virgola zero zero) all'Intervento 10520502 del Bilancio di previsione 2018/2020, Esercizio 2018, approvato con Deliberazione Consiliare n. 5 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge;

EVIDENZIATA a cura del Segretario Comunale l'obbligatorietà per l'ente di richiedere alle Associazioni beneficiarie, sopra citate, adeguate rendicontazioni delle attività dalle stesse realizzate grazie all'erogazione dei contributi ricevuti dall'Ente;

DATO ATTO che non sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 18/08/2000, trattandosi di atto di indirizzo;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1)** di erogare un contributo di € 250,00 (Euro duecentocinquanta virgola zero zero) a favore dell'Associazione "PRO LOCO – MARZIO" a copertura parziale delle spese di organizzazione e realizzazione delle manifestazioni organizzate nel corso dell'anno 2018;
- 2)** di erogare un contributo di € 200,00 (Euro duecento virgola zero zero) a favore rispettivamente delle Associazioni "CORPO MUSICALE di MARZIO" e "CORO PIAMBELLO", a copertura parziale delle spese di organizzazione e realizzazione delle manifestazioni da ciascuna organizzata, nel corso dell'anno 2018;
- 3)** di prendere atto che le contribuzioni alle associazioni locali trovano giustificazione nel principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, richiamato in premessa;
- 4)** di dare atto che i contributi di cui ai punti nn. 1 e 2 verranno erogati in un'unica soluzione a ciascuna delle Associazioni senza scopo di lucro, sopra citate;
- 5)** di demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria l'adozione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente Deliberazione;
- 6)** di dare atto che la somma complessiva di € 650,00 (Euro seicentocinquanta virgola zero zero) necessaria per la copertura dei suindicati contributi è allocata per Euro 250,00 all'Intervento 10720501, per Euro 200,00 all'Intervento 10520501 e per Euro 200,00 all'Intervento 10520502 del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, Esercizio 2018;
- 7)** di comunicare l'adozione del presente atto deliberativo all'Associazione "PRO LOCO – MARZIO", all'Associazione "CORPO MUSICALE di MARZIO" e all'Associazione Culturale "CORO PIAMBELLO";
- 8)** di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
- 9)** di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel Portale "Amministrazione Trasparente" di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e

ss.mm.ii., sia nella Sezione principale, denominata “*Provvedimenti*” – Sotto Sezione, rubricata “*Provvedimenti Organi indirizzo politico*” sia nella Sezione principale, denominata “*Sovvenzioni, Contributi, sussidi, vantaggi economici*” – Sotto Sezione, rubricata “*Atti di concessione*”;

10) di comunicare l’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo consiliare ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

SUCCESSIVAMENTE

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Cav. Maurizio Frontali

L'ASSESSORE
F.to Ing. Giulio Morandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suesposta deliberazione viene iniziata oggi, 01.03.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle Pubblicazioni n. 98/2019.

IL MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.03.2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta **ESECUTIVA il 28.12.2018.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.03.2019

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio, viene data comunicazione, oggi, 01.03.2019, con prot. n. 570 del giorno della pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 01.03.2019